



Municipalità 5
Arenella Vomero

Verbale n. 7

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co.2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., attraverso il Mercato Elettronico della PA (MePA) tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale "Il Cucciolo" della Municipalità 5.
Fondo SIEI 2018 (Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione).
Importo a base d'asta € 263.138,50 oltre iva (se dovuta).

Determina a contrarre del Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 5, n.8 del 16/07/2019.

CIG 7979456765 CUP B69D19000020005

L'anno 2019, il giorno 24, del mese di settembre nella sede della Municipalità 5 Arenella Vomero, sita in Via Raffaele Morghen 84, negli uffici della Direzione, siti al piano 3 dello stabile, sono presenti :

La Commissione Giudicatrice della procedura in essere ed in epigrafe specificata, nominata con Disposizione n. 11 del 9.9.2019, così costituita:

dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro Direttore Municipalità 3 Stella S.Carlo all'Arena	Presidente
dott.ssa Nicolina Montesano Istruttore Direttivo Amministrativo Municipalità 5	Componente
dott.ssa Stefania Annibale Assistente Sociale Centro servizi Sociali Municipalità 5	Componente

Il segretario verbalizzante della commissione è la sig.ra Marina Troiani, istruttore amministrativo del Servizio Gestione Attività Territoriali Municipalità 5.

Premesso che

il rup della procedura in essere ha proceduto in seduta pubblica, giusta verbali del 12, del 13, del 16, del 17 settembre e del 23 settembre 2019, allegati e costituenti parte integrante del presente atto, al cui contenuto integralmente ci si riporta, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta, nei termini, sul MEPA dai seguenti offerenti:

- GESCO
- LA RETE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
- PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO

all'esito di detta attività ha ritenuto l'ammissione alla partecipazione dei predetti concorrenti ed ha rimesso le risultanze delle verifiche alla Commissione Giudicatrice per le determinazioni di competenza.

la Commissione Giudicatrice si è convocata in seduta pubblica per la data odierna, alle ore 10,00, per procedere all'apertura delle offerte tecniche, da esaminarsi in sedute riservate.

giusta verbale, contestualmente redatto, pure allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, la Commissione Giudicatrice ha validato l'operato del rup ed ha dichiarato l'ammissione alla partecipazione dei seguenti concorrenti, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando e dal disciplinare di gara:

- GESCO
- LA RETE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
- PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
- Costituendo Raggruppamento SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO (mandataria) / SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE THEMIS (mandante), ausiliata dalla Società Cooperativa sociale GIALLA.

di seguito, previa la definitiva approvazione della documentazione amministrativa sulla piattaforma MEPA, e lo sblocco dell'accesso alle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice ha acquisito le proposte tecniche di ciascun concorrente che provvederà ad esaminare e valutare in seduta non pubblica.

Tutto ciò premesso,

la Commissione Giudicatrice, all'atto della chiusura dei lavori della seduta pubblica odierna, ha convenuto di convocarsi in prosieguo in seduta riservata per avviare l'esame dei progetti elaborati e prodotti dai concorrenti.

Alle ore 12,00 la Commissione, da inizio ai lavori e, collegialmente, determina di procedere alla lettura congiunta, in modalità comparativa, dei singoli progetti.

Preliminarmente la Commissione verifica e prende atto che tutti i progetti tecnici sono stati redatti secondo le modalità dettate dal Disciplinare.

I progetti sono stati elaborati e sviluppati dagli offerenti in conformità degli elementi/criteri valorizzati nel disciplinare e, pertanto, la Commissione passa ad esaminare il Progetto educativo ed organizzativo, nella sezione dedicata alla Parte Educativa che consta di:

- analisi dei bisogni,
- metodologia proposta,
- piano di attività del progetto educativo,



- struttura organizzativa ed operativa,
- modalità di coinvolgimento delle famiglie.

I criteri hanno natura qualitativa e sono finalizzati, fondamentalmente, a conoscere e valutare, il programma educativo/formativo ed i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto.

La Commissione Giudicatrice prende atto che tutti gli offerenti hanno sviluppato le componenti della Sezione in esame.

Quanto all'elemento **“analisi dei bisogni”**, i progetti si diversificano, sostanzialmente, nell'approccio alla problematica. Si rileva, infatti, che tre offerenti su quattro hanno privilegiato un taglio “statistico” e meno centrato sul target dell'utenza potenziale, destinataria del servizio in affidamento.

Anche la componente **“metodologia”** è stato sviluppato dagli offerenti in modo diverso.

Una proposta è stata sviluppata con completezza di informazioni e descrizione, un'altra proposta si connota quale modulo organizzativo piuttosto che scelta metodologica.

Una ulteriore proposta è stata sviluppata con una eccessiva sintesi non utile alla effettiva comprensione della metodologia e l'ultima, pur essendo stata adeguatamente sviluppata, ha introdotto argomentazioni non pertinenti, e oggetto di altra componente di valutazione, che non militano a favore della coerenza espositiva e della comprensione.

Il **“piano delle attività del progetto educativo”** consta della descrizione delle occupazioni ludico/formative dei bambini nell'arco temporale di frequenza della struttura.


Anche in tale fattispecie le proposte sono pressochè simili ma si diversificano in ordine alla correlata strategia di apprendimento.

Costituisce elemento differenziale la maggiore o minore descrizione del ruolo del singolo gioco nello sviluppo cognitivo, motorio e linguistico dei bambini, nonché l'avere o meno elaborato una proposta differenziata rispetto al target anagrafico.

La Commissione rileva che la proposta della Società Cooperativa Sociale La Rete è stata elaborata su termini orari di servizio, dalle ore 8 alle 16,00, diversi ed inferiori a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, art. 4, richiamato nel bando/lettera di invito, al punto 5) *Descrizione del servizio*, e che espressamente statuisce che “ il servizio è previsto per 10 ore di funzionamento al giorno nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 18,00”.

Pertanto l'offerta tecnica della Società Cooperativa Sociale La Rete è difforme dall'art. 4 dal Capitolato, espressamente richiamato dal bando, relativamente alla durata del servizio giornaliero, fissato dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 18,00”.

Ritiene la Commissione che il predetto requisito è condizione di ammissibilità della proposta, che è tecnicamente inadeguata rispetto alle esigenze normate attraverso il Capitolato e che l'elemento tempo della prestazione (dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì) sia necessariamente a qualificarsi elemento essenziale del servizio richiesto e del contratto.



In tali sensi è l'orientamento costante della giurisprudenza, in ispecie del Consiglio di Stato, secondo cui le difformità dell'offerta tecnica che rilevano la inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto (Cons. Stato, III, n.565/2018 Cons. Stato,V, 5.5.2016 n. 1809 e n. 1818; Cons. Stato, V, 17.2.2016, n. 633; Cons. Stato, III, 21.10.2015, n. 4804; da ultimo Tar Campania, Napoli, II, 15.4.2019 n.2107; Tar Veneto,Venezia, 11.9.2018, n. 855; Tar Puglia, Lecce, 4.5.2018, n. 758; Tar Umbria, 1a, 1.9.2017, n. 563)

La Commissione Giudicatrice ha anche valutato se la rilevata difformità rispetto alla prescrizione del Capitolato possa essere oggetto di soccorso istruttorio.

Allo scopo di escludere la sussistenza di detto onere a carico della Stazione Appaltante, la Commissione Giudicatrice ha rinvenuto una recente ed illuminante statuizione dell'A.G. (Tar Lazio, Roma, Sez.1a quater, n.8414 del 27.6.2019) che ha stabilito che:


“il c.d. soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6005), in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell'offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti.

Ed infatti il c.d. soccorso istruttorio consente di completare dichiarazioni o documenti già presentati, non di introdurre documenti nuovi, soltanto riguardo ai requisiti soggettivi di partecipazione dell'impresa; conseguentemente esso non può essere utilizzato per supplire a carenze dell'offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi (cfr. Cons. Stato, Ad.Plen. n. 9/2014).

Si tratta di un limite di applicabilità dell'istituto disposto in modo inequivocabile dalla legge e sostenuto dalla giurisprudenza secondo cui nell'ambito di una procedura di gara pubblica, la predetta disposizione di cui all' art. 83, co. 9 del d.lgs. n.50/2016, non include dal beneficio del c.d. soccorso istruttorio le carenze relative all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico partecipante alla gara (cfr. Cons.Stato, sez. V, 13 febbraio 2019, n.1030), ciò perché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l'offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, impedendo così l'applicazione dell'istituto per colmare carenze dell'offerta tecnica al pari di quella economica.

Per di più va rilevato che la produzione di un documento tecnico inadeguato non può essere qualificata come carenza di un elemento formale dell'offerta ai sensi della predetta disposizione, che non può conseguentemente essere integrato ai fini voluti da parte ricorrente per sanare irregolarità essenziali afferenti all'offerta tecnica, con l'acquisizione di dichiarazioni integrative dell'offerente a sanatoria della propria offerta (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2069; Tar Toscana, sez. I, 7 febbraio 2019, n.206; Tar Campania, Napoli, sez. I, 10 gennaio 2019, n.152; idem, sez. 4, 2 gennaio 2019, n.10; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 19 dicembre 2018, n.1219; Tar Lombardia, Milano, sez. I, 5 novembre 2018, n.2500; Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 febbraio 2018, n. 2016).”

Pertanto, la Commissione Giudicatrice, ritenuto che gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara devono attenersi alle prescrizioni minime contenute nella documentazione di selezione e che l'offerta deve essere conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per il servizio da fornire ab initio, atteso che le difformità, anche parziali, si risolvono in un “aliud pro alio”, riscontrato che le difformità dell'offerta tecnica prodotta la Società Cooperativa Sociale La Rete rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, punto 5) della lettera di



invito che sussume l'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, hanno un valore essenziale per la Stazione Appaltante per tutto quanto innanzi esposto, esclude dalla partecipazione alla gara la Società Cooperativa Sociale La Rete.

Alle ore 19,00 la Commissione Aggiudicatrice sospende l'esame delle offerte tecniche che riprenderà in sedute riservate alle quali si autoconvocherà su iniziativa del Presidente.

D.C.S.

